

Sentenza n. 22/2022 pubbl. il 27/05/2022 RG n. 2715/2022

Repert. n. 5700/2022 del 27/05/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone di

Dott.

Daniela

Giannone

Presidente rel.

Dott.

Paola

Boemio

Giudice

Dott.

Serafina

Aceto

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2715/2022 V.G.

promossa da:

elettivamente dom.to in

nato a '

, residente in

, presso lo studio dell'Avv.

Parte adottante

nei confronti di:

, nata a

, residente in

Parte adottanda

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.

MOTIVI DELLA DECISIONE

adiva il Tribunale di Torino al fine Con ricorso depositato il 1.2.2022 il sig. di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig. ra

Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare la sig.ra in con intenzione adottare la sig.ra intenzione adottare adottare la sig.ra intenzione adottare ad quest'ultima un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.



Sentenza n. 22/2022 pubbl. il 27/05/2022 RG n. 2715/2022

Repert. n. 5700/2022 del 27/05/2022

Il Presidente fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.

All'udienza del 19.4.2022 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il suo assenso.

Il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.

Espresso il parere la causa veniva trattenuta a decisione.

La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.

Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il el'adottanda il è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.

Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; non vi sono persone tenute a esprimere il consenso a norma dell'art. 297 c.c.; l'adottante ha dichiarato di essere vedovo e non avere figli e la sig.ra di non essere coniugata ed essere deceduti i propri genitori (doc 8 e 9).

Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.

L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato; dopo il decesso della moglie dell'adottante, la dott.ssa oltre ad essere l'erede scientifica dell'attività scientifica del Prof. ha instaurato con il medesimo un relazione filiale.

Si ritiene altresì accoglibile l'istanza di **posposizione del cognome** dell'adottante a quello dell'adottanda. L'adottanda è professore ordinario presso l'Università degli Studi di l'accessore e svolge un'intensa attività di ricerca testimoniata da numerose pubblicazioni scientifiche. La derogabilità dell'art. 299 comma primo c.c., altresì affermata da una recente sentenza del Tribunale di Parma (sentenza 27/02/2019), è giustificabile nel caso di specie in ragione della rinnovata *ratio* dell'istituto dell'adozione di maggiorenne: a differenza dell'epoca dell'emanazione dell'art.299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, l'adozione di maggiorenne è in epoca attuale strumento per dare riconoscimento giuridico a un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato ai sensi dall'art. 31 Cost.







Sentenza n. 22/2022 pubbl. il 27/05/2022 RG n. 2715/2022

Repert. n. 5700/2022 del 27/05/2022

Vi è spazio, quindi, per un' interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (leggi diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (art.2 Cost). La deroga dell'art. 299 c.c. si giustifica, in particolare, in ragione della necessità di riconoscimento dell'identità individuale della persona e della sua storia professionale, nel caso di specie sempre identificata attraverso il cognome

Il Collegio, pertanto, tenuto conto della funzione identitaria del cognome, reputa che la disposizione dell'art. 299 c.c. non sia assolutamente inderogabile in quanto, a fronte di obiettive ragioni, nel caso di specie sussistenti, il cognome dell'adottante ben possa essere posposto a quello dell'adottato (in tal senso anche Corte Appello Napoli, 4/7/2018).

P.Q.M.

Dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio (risultando quindi "all'adottata assuma).

Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.

Così deciso in Torino in data 26.5.2022

Il Presidente f.f. Daniela Giannone



